



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/9 DEL 20.04.2018

Oggetto: Ulteriori e urgenti indirizzi per la contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale dell'Amministrazione e degli enti regionali triennio 2016-2018.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che con la deliberazione n. 20/8 del 20.4.2018 la Giunta ha espresso parere positivo sull'ipotesi di modifica della parte economica del contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente.

Alla luce della modifica del citato contratto è necessario procedere ad ulteriori indirizzi rispetto a quelli già impartiti al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (d'ora in poi CORAN) con le deliberazioni n. 64/8 del 2.12.2016 e n.10/4 del 21.2.2017.

L'Assessore, innanzitutto, riferisce alla Giunta che la citata ipotesi di contratto per i dirigenti, disponendo esclusivamente sulla parte economica, non ha provveduto all'adeguamento contrattuale del sistema di valutazione per i dirigenti approvato con la deliberazione n. 64/8 del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 8bis della L.R. n. 31/1998 (come modificata dalla L.R. n. 24/2014). È, pertanto, indispensabile che il CORAN e le organizzazioni sindacali stipulino entro 30 giorni uno stralcio di modifica della parte normativa del Contratto per il personale dirigente, al fine di inserire le previsioni necessarie ad introdurre, ai sensi della deliberazione n. 64/8 del 2.12.2016, la valutazione in centesimi in via sperimentale per il 2017 ad integrazione delle procedure seguite per la valutazione per il 2016, nonché a dare piena e completa attuazione al nuovo sistema di valutazione a decorrere dal 2018.

Prosegue l'Assessore riferendo che l'articolo 8 dell'ipotesi di contratto ridetermina i criteri di quantificazione del fondo per la retribuzione di risultato. In particolare si prevede che, a decorrere dal 2018, il fondo sia incrementato delle economie relative alle retribuzioni di posizione non corrisposte relative ai servizi vacanti o retti ad interim. Ciò al fine di valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che sono stati incaricati di ulteriori funzioni dirigenziali, non potendo in ogni caso riconoscere ai medesimi due o più retribuzioni di posizione.

L'Assessore informa la Giunta che tale modalità di alimentazione del fondo è frutto delle trattative tra il CORAN e le organizzazioni sindacali e trova giustificazione nella situazione organizzativa contingente, caratterizzata da un elevato numero di scoperture di posizioni dirigenziali, che produce un aggravio del carico di lavoro e delle responsabilità assunti dai dirigenti in servizio.



É, quindi, necessario ed urgente definire nella parte normativa del contratto per i dirigenti i criteri in base a cui le economie relative alla retribuzione di posizione non corrisposte in riferimento ai servizi vacanti o retti ad interim, e riversate sul fondo per il risultato a decorrere dal 2018, possano essere attribuite ai dirigenti.

L'Assessore propone, inoltre, alla Giunta di impartire un indirizzo al CORAN, ad integrazione di quelli già contenuti nella deliberazione n. 10/4 del 21.2.2017, per l'urgente adeguamento del sistema di valutazione del personale dirigente che sia finalizzato alla espressa previsione che le ulteriori somme riversate a decorrere dal 2018 nel fondo di risultato siano destinate a compensare l'aggravio di responsabilità che deriva alle strutture dalla copertura temporanea delle posizioni scoperte e che vengano individuati ulteriori criteri meritocratici, potenzialmente destinati a tutti i dirigenti, per il conseguimento di obiettivi di particolare valore strategico, da individuarsi annualmente dalla Giunta regionale nel Piano della Prestazione organizzativa.

L'Assessore, infine, richiama il comma 6 dell'articolo 5 dell'ipotesi di contratto che disciplina espressamente il trattamento economico spettante al dirigente non incaricato di altre funzioni dirigenziali al quale sia affidato il coordinamento di un'unità di progetto, equiparando l'indennità di posizione di competenza a quella prevista per il direttore di servizio.

Tale previsione fa riferimento e disciplina il trattamento economico che spetta al coordinatore dell'unità di progetto che sia in possesso della qualifica dirigenziale. L'Assessore, tuttavia, ritiene opportuno che sia specificato a livello contrattuale anche il trattamento spettante al funzionario in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza che, a norma dell'articolo 26 della L.R. n. 31/1998, sia eventualmente incaricato del coordinamento dell'unità di progetto. In tal senso la Giunta regionale si è già espressa per dare attuazione agli articoli 13 e 26 della legge regionale n. 31/1998, con la deliberazione n. 57/2 del 22.12.2017 ove è stato espresso l'indirizzo che tutti gli istituti previsti dalla legge regionale di organizzazione per la gestione delle direzioni di servizio, ivi comprese le disposizioni in materia di trattamento economico, debbano applicarsi anche alle Unità di progetto. La validità di tale lettura è oggi confermata nell'ipotesi di contratto dei dirigenti che prevede proprio l'equiparazione del trattamento economico del dirigente coordinatore dell'Unità di progetto a quello del direttore di servizio.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone, pertanto, alla Giunta di esplicitare tale indirizzo per l'adozione delle conseguenti disposizioni contrattuali.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine agli ulteriori ed urgenti indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'organizzazione e del personale

DELIBERA

- di impartire al CORAN i seguenti nuovi indirizzi al fine di porre in essere le attività necessarie per procedere, entro 30 giorni dall'adozione della presente deliberazione, alla stipula di uno stralcio della parte normativa del Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente del comparto che preveda:
 - a) gli istituti necessari a dare attuazione in via sperimentale, già in riferimento alla valutazione del personale dirigente per il 2017, alla valutazione in centesimi, come descritto nella deliberazione n. 64/8 del 2.12.2016, in attuazione dell'art. 8bis della L.R. n. 31 del 1998, ad integrazione delle procedure di valutazione seguite per il 2016;
 - b) gli istituti necessari a dare piena e completa attuazione a partire dal ciclo della performance 2018 al nuovo sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 8bis della L.R. n. 31 del 1998, con la deliberazione n. 64/8 del 2.12.2016;
 - c) gli istituti necessari a gestire le somme che a decorrere dal 2018 saranno riversate sul fondo di risultato, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 8, comma 3, dell'ipotesi di Contratto approvato con deliberazione n. 20/8 del 20.4.2018, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1. aggravio di responsabilità che deriva alle strutture dalla copertura temporanea delle posizioni dirigenziali scoperte;
 - 2. conseguimento di obiettivi di particolare valore strategico, da individuarsi annualmente dalla Giunta regionale nel Piano della Prestazione organizzativa;
- di impartire al Coran l'indirizzo di prevedere, nel contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti, l'estensione alle unità di progetto degli istituti previsti dalla legge regionale n. 31/1998 per la gestione delle direzioni di servizio, ivi comprese le disposizioni in materia di trattamento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 20/9
DEL 20.04.2018

economico, in attuazione degli articoli 13 e 26 della L.R. n. 31/1998 nonché di quanto già deciso con la deliberazione n. 57/2 del 22.12.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru